

setzung und der Anschließung der Ergänzung am Spezialforum hat nur gegenüber einem Gläubiger Bedeutung, welcher dasselbe freiwillig gewählt hat. Es ist somit der Anschluß auch am Spezialforum zu bewilligen, sofern eine Ergänzung der Pfändung in der Schweiz möglich ist, d. h. wenn der Schuldner sein ordentliches Betreibungsforum in der Schweiz hat. Fehlt es dagegen an dieser Voraussetzung, so kann der Grundgedanke der Bestimmung des Art. 111 SchRG, eine Art Generalliquidation zu veranlassen, überhaupt nicht verwirklicht werden und ist daher eine Berufung auf das Privilegium des Art. 111 bei der Betreibung an einem Spezialforum ausgeschlossen. Durch diese Lösung wird die Stellung der privilegierten Gläubiger gewahrt, ohne daß die Interessen weder des betreibenden Gläubigers, noch des Schuldners, noch der nichtbetreibenden Gläubiger irgendwie gefährdet würden.

Hieraus folgt für den vorliegenden Fall, daß auch die Anschließungspfändung der Ehefrau Schwyter am Arrestort als zulässig erklärt werden muß.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

31. *Sentenza del 24 maggio 1910 nella causa*
Ditta J. J. Fischer Söhne.

Art. 106-109 L. E. F. Introduzione della procedura di cui agli art. 106 e 107. Può l'Ufficio rinvenire sulla medesima e sostituirla con quella dell'art. 109?

A. — Ad istanza della Ditta ricorrente, l'Ufficio di Mendrisio pignorava il 20 ottobre 1909, in danno di Giulietta Monetti, modista, a Mendrisio, 32 mobili, enunciati nel verbale di pignoramento. Detto verbale porta le menzioni seguenti:

L'escussa afferma di nulla più possedere all'infuori di quanto pignorato.

Essa dichiara che gli oggetti inventariati dal N° 1 a 8 inclus. sono di proprietà di suo marito e quelli segnati dal N° 9-12 sono di spettanza del signor Botta Grazioso, di Salorino, per merce data in deposito.

Tutti gli oggetti staggiti sono lasciati nelle mani dell'escussa.

In relazione alle dichiarazioni precedenti, l'Ufficio assegnava al creditore, in applicazione dell'art. 106, un termine di 10 giorni per contestare le due rivendicazioni sollevate. La quale contestazione essendo avvenuta, veniva poi dall'Ufficio applicato l'art. 109 e fissato al creditore il termine per aprire azione davanti i tribunali.

Contro questo provvedimento ricorreva la Ditta Fischer Söhne alle autorità di vigilanza, chiedendo che una volta ritenuto applicabile l'art. 106, ossia dopo constatato che gli oggetti in questione erano in possesso della debitrice, dovesse l'Ufficio procedere a norma dell'art. 107, facendo obbligo ai rivendicanti di farsi attori.

Ma le due istanze cantonali respingevano il ricorso per il riflesso che gli enti staggiti erano incontestabilmente in possesso o, per lo meno, nel compossesso del marito.

B. — Contro il quale giudizio ricorre attualmente la Ditta Fischer, riprendendo le conclusioni presentate davanti le istanze cantonali.

Considerando in diritto:

1°. — La questione sollevata dalla ricorrente che non potesse più l'Ufficio rinvenire sopra un provvedimento già preso non venne punto trattata dalle istanze cantonali, le quali, passando oltre su questo argomento, si applicarono unicamente a decidere la questione di possesso. Rigorosamente la vertenza dovrebbe quindi rinviarsi al primo giudice per una nuova decisione. Ma trattandosi di un punto di questione puramente di diritto, essa può senz'altro essere decisa anche da questa Corte.

2°. — Diversa è la procedura da seguirsi nelle rivendicazioni, a seconda che gli oggetti rivendicati si trovino nel possesso del debitore o di un terzo. Nella prima eventualità

l'Ufficio comunica dapprima la rivendicazione al creditore ed al debitore e li invita a dichiarargli se l'ammettono o meno (art. 106). Se essi dichiarano di non ammetterla, l'Ufficio assegna termine al rivendicante per far valere le proprie ragioni in giudizio (art. 107).

Nella seconda eventualità (art. 109), creditore e debitore non vengono punto invitati a pronunciarsi sulla rivendicazione; ma appena che la stessa si produce, l'Ufficio deve impartire al creditore 10 giorni di termine per adire senz'altro i tribunali.

Questa differenza di procedura si spiega per una ragione molto semplice. Se l'oggetto rivendicato è in possesso di un terzo, di modo che toccherebbe al creditore di farsi attore per contestare la rivendicazione, è affatto inutile di invitarlo e di fissargli prima un termine speciale per dichiarare se intenda o meno di riconoscere la pretesa sollevata. Questo invito è già compreso nell'assegno di termine per aprire azione giudiziale, la non osservanza del quale ha appunto per conseguenza di far ritenere la rivendicazione come ammessa.

Invece quando l'oggetto rivendicato si trova in possesso del debitore, e che tocchi perciò eventualmente al rivendicante di adire i tribunali, sarebbe inopportuno di invitare il terzo rivendicante ad introdurre un'azione giudiziale prima di sapere se la di lui rivendicazione sia o meno contestata.

Ne risulta che la diffida de l'Ufficio a dichiarare se riconosca o meno la rivendicazione del terzo implica necessariamente già una decisione sulla questione di possesso. Essa ammette necessariamente che gli oggetti staggiti sono in possesso del debitore e dato che la rivendicazione sia contestata non può più l'Ufficio cambiare la procedura iniziata proseguendo a termini dell'art. 109 in luogo ed in vece dell'art. 107.

Ora, è questo precisamente che l'Ufficio fece nel caso concreto. Gli enti staggiti vennero evidentemente da lui ritenuti come in possesso della debitrice. Le menzioni al verbale di pignoramento lo dimostrano. Partendo da questa idea, egli applicò l'art. 106, invitando il creditore procedente a dichia-

rare entro 10 giorni se ammetteva o meno la rivendicazione. E questo provvedimento non essendo stato contestato, passò in forza di cosa giudicata e decise la questione di possesso nel senso che essa spettasse alla debitrice. Ciò fatto, non era più lecito all'Ufficio di modificare questa situazione di diritto e di procedere a termini dell'art. 109. Il disposto applicabile era quello dell'art. 107, ed in questo senso il ricorso è indubbiamente fondato.

Va da sè tuttavia che questa decisione non può portare pregiudizio ai rivendicanti e che qualora gli stessi non abbiano conosciuto il provvedimento applicante il disposto dell'art. 106, essi abbiano ancora facoltà di ricorrere alle autorità di vigilanza nel termine di 10 giorni dopo averne avuto cognizione, per ottenere l'annullamento della procedura iniziata e l'applicazione dell'art. 109. Ma l'Ufficio non può di sua iniziativa rinvenire sopra un provvedimento già preso ed applicare in seguito una procedura diversa da quella in origine iniziata;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.

32. *Entscheid vom 24. Mai 1910 in Sachen Keller.*

Art. 274 ff. SchKG: Folgen der Unterlassung der sofortigen Vollstreckung des Arrestes. Anspruch des Arrestgläubigers auf Teilnahme am Arrestvollzug? Rechts- und Ermessensfrage.

A. — Der Refurrent, Josef Alois Keller-Angern, Weinhändler in Zürich I, erwirkte am 2. Februar 1910 einen Arrestbefehl gegen Emil Kupfer in Zürich III. Statt den Arrestbefehl dem für den Vollzug zuständigen Betreibungsamt Zürich III zu übergeben, händigte ihn die Arrestbehörde dem Gläubiger selber aus. Dieser ersuchte nun das Betreibungsamt um Vollzug des Arrestes und verlangte, demselben persönlich beiwohnen zu können, um über die Aktiven des Schuldners Aufklärung zu geben.